



## COMUNE DI ULASSAI

### PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. **117**  
del **09/11/2021**

**Oggetto:** Articolo 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii.. Autorizzazione al dipendente del Comune di Ulassai, matricola n. 92, a prestare lavoro straordinario presso il Comune di Cardedu.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **nove** del mese di **novembre** alle ore **10:30** nella Casa Comunale, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SORU GIOVANNI	Si	
Vicesindaco	DEIDDA LUIGI	Si	
Assessore Comunale	LOI MARIA SPERANZA	Si	
Assessore Comunale	DEMURTAS ROBERTA	Si	
Assessore Comunale	SANNA LUCA	Si	

Presenti: **5**

Assenti: **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara Murgia**.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza **Ing. Giovanni Soru** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con nota prot. n. 4633 del 27.09.2021, assunta al prot. comunale n. 5033 del 28.09.2021, il Comune di Cardedu, avente una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ha avanzato richiesta di poter utilizzare, presso i propri uffici, il dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno, matricola n. 92, categoria C, posizione economica C4, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, per un monte orario massimo pari a 12 ore settimanali, per il periodo 01.10.2021-31.12.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii. dispone: *“I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione di provenienza”*;

**RILEVATO** che la “ratio” della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e ss.mm.ii. è quella di consentire ai piccoli Comuni e alle forme associative ivi previste, con un organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte alle situazioni di criticità derivanti anche dalle limitazioni alle assunzioni e alle peculiari problematiche di tipo organizzativo, scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie, avvalendosi dell'attività a tempo parziale di dipendenti di altri Enti Locali;

**VISTO** il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato nel quale è precisato che *“qualora l'utilizzazione di personale avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, rimane comunque ferma la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno presso l'amministrazione di provenienza. L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di lavoro presso l'ente originario anche se svolge parzialmente le prestazioni lavorative a favore di un altro ente comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto principale”*;

**VISTO** il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 e ss.mm.ii.;

**VISTO**, altresì, il parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 26 del 31.01.2013, con il quale in via interpretativa si chiarisce che l'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 e ss.mm.ii. introduce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che però deve essere coordinato con l'art. 92 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** che si possa procedere all'applicazione dell'istituto in questione, fermo restando che il dipendente viene utilizzato per lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla sua categoria;

**PRECISATO** che:

- la prestazione del dipendente in oggetto ricade nella fattispecie di “scavalco d'eccedenza” in quanto svolta al di fuori dell'orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, come chiarito nella deliberazione n. 448/2013 PAR del 18.10.2013 della sezione regionale Lombardia della Corte dei Conti;
- la collaborazione assicurata mediante l'utilizzo presso altro ente rappresenta un momento di arricchimento professionale per il dipendente; tale esperienza lavorativa non può non riverberarsi positivamente ed incrementare ulteriormente la qualità delle prestazioni svolte dal medesimo nel Comune di appartenenza;

**PRESO ATTO** che la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione n. 955/2012/PAR del 19/11/2012, rispondendo al quesito se la particolare formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. rientri o meno nel novero delle forme di lavoro flessibile

di cui al citato art. 9, comma 28, ha precisato che, a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario di lavoro (D.Lgs. 66/2003), occorre, in ogni caso, rispettare:

- la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario (rispettivamente 36 ore e 12 ore);
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale;
- la fruizione delle ferie, che dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- l'utilizzo a tempo parziale del dipendente dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipularsi tra gli enti interessati, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Ulassai e il Comune di Cardedu e ritenuto di poterlo approvare, che si allega sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalle Legge 213/2012 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000,

- ha espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 92;
- l'art. 1 c. 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

**CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI**, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI ACCOGLIERE** la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Cardedu, e pertanto autorizzare l'utilizzo, da parte del Comune di Cardedu, del dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, matricola n. 92, categoria C, posizione economica C4, allo svolgimento di prestazioni lavorative ascrivibili alla sua categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii., per un massimo di 12 ore settimanali, dal 16.11.2021 al 31.12.2021, eventualmente prorogabile, secondo le modalità indicate nella convenzione che verrà stipulata fra i due Comuni;

**DI DARE ATTO** che:

- per quanto non espressamente previsto nel presente atto e nello schema di convenzione allegato, si rinvia alla normativa di riferimento;
- il rapporto di lavoro che si instaura con l'Ente richiedente deve essere relativo a prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Ulassai e che non interferiscano con i compiti istituzionali di quest'ultimo;
- nessun onere finanziario o di altra natura potrà scaturire in capo al Comune di Ulassai dall'adozione del presente atto;

- la spesa per il trattamento economico del dipendente, nei limiti della prestazione lavorativa, è a carico del Comune di Cardedu, che lo corrisponderà al Comune di Ulassai che procederà in seguito alla liquidazione al suddetto dipendente;

**DI RILEVARE** che l'accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del servizio di appartenenza, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa;

**DI APPROVARE** lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Ulassai e il Comune di Cardedu, che si allega sotto la lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Amministrativo per il perfezionamento del relativo procedimento, attraverso la stipula della convenzione approvata con il presente atto;

**DI INVIARE** copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Comune di Cardedu;

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Ing. Giovanni Soru	<b>Segretario Comunale</b> Dott.ssa Maria Chiara Murgia
--------------------------------------	--

\*\*\*

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)</b>
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere <b>Favorevole</b>
<b>Il Responsabile del Servizio</b> Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **09/11/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 11/11/2021

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **11/11/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai**, 11/11/2021

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ulassai**, il \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**  
Murgia Maria Chiara